



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Reg. n. 58/2017

Intervento di miglioramento fondiario mediante impianto di mandorleto su seminativo in agro di Corato.

IL DIRETTORE f.f.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2004 n. 152;

VISTA la legge 394/91, art. 13;

VISTO il Piano per il Parco approvato con D.G.R. n. 314 del 22/03/2016, pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 11/04/2016 e sulla G.U.R.I. n. 95 del 23/04/2016;

VISTA l'istanza, prot. n. 2620 del 01/07/2017, inoltrata a questo Ente dal sig. De Venuto Giuseppe, nato a Bari 01/03/1976 C.F. DVN GPP 76C01 A662W, ed ivi residente in via Quintino Sella n. 162, proprietario dei fondi, intesa ad ottenere il nulla osta per un intervento di miglioramento fondiario in agro di Corato;

VISTO l'esito dell'istruttoria effettuata dagli Uffici dell'Ente e relativa al miglioramento fondiario consistente nell'impianto di mandorleto irriguo dell'estensione di ettari 49.00.00, in agro di Corato su terreni identificati in catasto al fg 98 p.lle 1, 11, 32, 69, 87, in toto e 10, 29, 30, 31, 67, (tutte in parte) non costituenti un unico appezzamento.

I terreni individuati per la trasformazione sono interessati in parte da estesi aree a pascolo naturale che sono state stralciate dall'intervento, pertanto le particelle ricadono in parte in zona C ed in parte in zona B del Parco.

La carta di uso del suolo, allegata al Piano per il Parco, classifica le aree C come seminativi semplici in aree non irrigue. Tutta l'area oggetto d'intervento è inclusa all'interno dell'Unità paesaggistica "Altopiano".

L'impianto irriguo avrà sesto 6x6 metri e con densità di 280 p.te/ha e sarà condotto in regime biologico;

CONSIDERATO che la p.lla 11 del fg 98 di Corato, sebbene ricada in zona C e sia classificata nella carta di uso del suolo come seminativo semplice, è totalmente circondata da aree a pascolo naturale e comprende al suo interno un'area incolta caratterizzata dalla presenza di vegetazione arboreo-arbustiva spontanea isolata ed in gruppo e due trulli. L'analisi delle ortofoto storiche a disposizione dell'Ente evidenzia l'assenza di coltivazione sulla particelle in questione da oltre un ventennio. Il ritorno in coltura di tale area e la sua trasformazione in mandorleto potrebbe avere incidenze significative sulle componenti naturali, pertanto non si ritiene opportuno realizzare interventi di miglioramento fondiario sulla particella 11 del fg 98 di Corato.

CONSIDERATO che con esclusione della predetta particella, la restante parte dell'intervento risulta conforme a quanto previsto dagli artt. 8, 13 delle NTA del Piano per il Parco, poiché non altera in modo sostanziale il mosaico di colture arboree ed erbacee già presenti;

CONSIDERATO che l'intervento proposto ridotto delle aree sopradette non determina incidenze negative sui sistemi naturali;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

RILASCIA

II NULLA OSTA

al sig. De Venuto Giuseppe, nato a Bari 01/03/1976 C.F. DVN GPP 76C01 A662W, ed ivi residente in via Quintino Sella n. 162, alla realizzazione di un intervento di miglioramento fondiario consistente nell'impianto di mandorleto dell'estensione di ettari 39.80.00 in agro di Corato su terreni identificati in catasto al fg 98 p.lle 1, 32, 69, 87, in toto e 10, 29, 30, 31, 67, (tutte in parte) non costituenti un unico appezzamento.

L'impianto avrà sesto d'impianto 6x6 metri con densità di 280 p.te/ha e sarà condotto in biologico. Le aree oggetto d'intervento ricadono in **zona C** di questo Parco, il progetto verrà realizzato secondo quanto descritto e riportato negli atti e negli elaborati inoltrati a corredo dell'istanza e precisamente:

1. Istanza;
2. Attestazione di versamento imposta di bollo;
3. documento di riconoscimento del tecnico incaricato e del proponente;
4. procura d'incarico;
5. relazione di screening ex DGR 304/2006;
6. relazione tecnico illustrativa;
7. rilievo fotografico con punti di ripresa;
8. ortofoto stralci cartografici, planimetria estratti di mappa;
9. titolo di conduzione;
10. visure catastali;
11. ricevuta servizi on line;

A condizione che:

- l'intervento non deve interessare la p.lla 11 del fg 98 di Corato essendo un incolto, caratterizzato da vegetazione spontanea e fabbricati rurali;
- non devono essere alterati gli elementi strutturali del territorio eventualmente presenti quali (muri a secco, specchie, siepi di vegetazione spontanea);
- non devono essere perturbate le aree a pascolo naturale presenti nell'intorno delle particelle oggetto d'intervento;
- il terreno tra le file di alberi deve essere mantenuto inerbito durante l'autunno-inverno ed il cotico erboso può essere sfalciato, sovesciato in primavera od eventualmente pascolato;
- sui confini delle particelle adiacenti ad aree a pascolo il proprietario dovrà mantenere una fascia ampia 5 metri totalmente priva di vegetazione ai fini antincendio.

Il richiedente del presente Nulla Osta dovrà, prima dell'avvio dei lavori, trasmettere all'Ente eventuali pareri e autorizzazioni acquisite dagli altri



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Enti competenti per territorio e comunicare all'Ente Parco e la data di inizio e di termine dei lavori.

- Il presente provvedimento ha durata di 60 mesi a partire dalla data di emissione.

- Il presente provvedimento costituisce altresì parere ai fini della valutazione d'incidenza, ex art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. ed ex L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;

- Copia del presente provvedimento è inviato alla Città Metropolitana di Bari ai sensi dell'art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. e L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;

- Copia del presente provvedimento è inviata al Sig. Sindaco del Comune di Corato, affinché ne disponga l'affissione all'Albo Pretorio municipale per quindici giorni consecutivi;

- Copia del presente provvedimento è inviato al Reparto Carabinieri del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, ai fini dello svolgimento delle funzioni di sorveglianza ex art. 11 del D.P.R. 10 marzo 2004.

- il presente Nulla Osta, reso ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione necessaria alla effettiva esecuzione dei lavori di che trattasi.

- La violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e ss.mm.ii.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Gravina in Puglia, 06/11/2017


**IL DIRETTORE F.F.
FABIO MODESTI**

